



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

Rep. 98
del 19/03/2018

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

il **Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo**, dott.ssa Laura Frigenti in qualità di rappresentante dell'Amministrazione, di seguito denominata "Committente";

e

la dott.ssa Giuliana Serra, nata a Cosenza (CS) il 13/10/1976,

di seguito denominata "Collaboratore",

PREMESSO CHE

- l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. dispone che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza di precisi presupposti di legittimità;
- l'art. 1, comma 1148, lett. h, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha posticipato al 1 gennaio 2019 la data a partire dalla quale sarà vietato, per la Pubblica Amministrazione, il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
- l'art. 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125, concernente la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, ha istituito l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ed ha assegnato alla stessa il compito di realizzare e sviluppare gli interventi di cooperazione internazionale in precedenza gestiti dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS);
- l'art. 32 della citata disposizione ha trasferito gli stanziamenti e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi di cooperazione in capo all'Agenzia che subentra alla DGCS nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi;
- è sorta l'esigenza e l'urgenza di potenziare e supportare adeguatamente l'azione amministrativa dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con riferimento ai progetti, attualmente *in itinere* in Africa Sub-Sahariana, America Centrale e Latina nei settori agricolo, alimentare, ambientale, sanitario, sviluppo rurale ed economico, avvalendosi di figure professionali di particolare e comprovata specializzazione da impiegare in collaborazione coordinata e continuativa con gli organi dell'Agenzia;



alla luce delle carenze organiche attualmente esistenti, all'interno dei ruoli dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo non sussistono figure professionali tali da poter garantire l'anzidetta attività di potenziamento e supporto;

- la competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti – pur nel ribadire il principio secondo cui le Amministrazioni Pubbliche debbono assicurarsi l'assolvimento dei propri compiti, di regola servendosi del loro apparato organizzativo – ha consentito, proprio nell'interpretare il citato art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., che si proceda al ricorso, idoneamente motivato, ad esterni in carenza di adeguate dotazioni organiche e quindi allorché non sia possibile reperire idonee professionalità all'interno dell'Amministrazione stessa, in relazione alla particolarità delle incombenze da assolvere, alla complessità, difficoltà e alla durata delle incombenze stesse (sez. Friuli Venezia Giulia, 19.9.2000 n.122; sez. giur. Lazio 3.11.2000 n. 2002 e sez. giur. Sicilia 21.2.2001 n. 13);
- sussiste la *“Iniziativa per il supporto all'azione amministrativa dell'AICS con riferimento ai progetti in itinere in Africa Sub - sahariana, America centrale e latina – Fondo per contratti di collaborazione”*, da cui si evincono, tra l'altro, le risorse umane necessarie per la compiuta realizzazione dei compiti ivi esplicitati e i relativi costi;
- con la determina n. 8/2018 del 10 gennaio 2018 a firma del Direttore dell'AICS (avviso pubblico) è stata approvata la procedura comparativa pubblicata sul sito AICS in data 12 gennaio 2018 per l'affidamento di n. 9 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa volti al potenziamento e supporto dell'azione amministrativa dell'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in materia di accordi di cooperazione (durata 5 mesi), nel rispetto dall'art. 1, comma 1148, lett. h, Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- con determina n. 94 del 22 febbraio 2018 si è conclusa la procedura concorsuale e approvate le graduatorie per ogni singola fascia di collaborazione così come previsto dagli articoli 2 e 10 dell'avviso pubblico;
- la dott.ssa Giuliana Serra è risultata vincitrice nella Prima Fascia (A) di collaborazione – Collaboratori tecnici (esperti senior);
- con Delibera n. 17 del 6 marzo 2018 del Direttore AICS è stato approvato il finanziamento dell'*“Iniziativa per il supporto all'azione amministrativa dell'AICS con riferimento ai progetti in itinere in Africa Sub - sahariana, America centrale e latina – Fondo per contratti”*;
- con Determina n. 110 del 7 marzo 2018 del Direttore AICS è stata autorizzata la stipula di n. 13 contratti con i Collaboratori risultati vincitori della procedura concorsuale, ivi incluso quello *de quo*;
- l'Agenzia ha determinato il corrispettivo di Euro 15.500,00 (euro quindicimilacinquecento/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del Collaboratore, da corrispondere allo stesso nel periodo contrattuale, come specificato nel successivo Art. 5, tenuto conto: dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro nello specifico settore; della qualità e quantità delle prestazioni da affidare al Collaboratore; della pregressa esperienza professionale nel settore; della qualificazione accademica e professionale;



il compenso per la collaborazione oggetto del presente atto è classificato tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ex Art. 50, comma 1, lettera c-bis) DPR 917/86, per cui l'imposizione fiscale è quella prevista dall'Art. 51 dello stesso DPR, armonizzata anche ai fini previdenziali in base al disposto dell'Art. 6 del D.Lgs. 02/09/1997 n. 314;

- il Collaboratore ha dichiarato, ai fini dell'applicazione del contributo INPS di cui all'Art. 2, comma 26, della legge 335/95, di non essere iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria;
- le parti intendono altresì escludere ogni vincolo di subordinazione e il rapporto originante dal presente accordo non potrà in alcun modo essere interpretato quale rapporto d'impiego e, pertanto, si rendono applicabili le norme del Titolo III, capo I, articoli 2222 (Contratto d'opera) e seguenti C.C.;
- il contraente, non essendo dipendente pubblico, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva antimafia;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

L'Agenzia conferisce, con il presente contratto, alla dott.ssa Giuliana Serra, che accetta, l'incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa - Tecnico (esperto senior), dal 19/03/2018 al 19/08/2018 per le attività descritte nel successivo Art. 3.

Art. 3

L'incarico deve essere svolto prevalentemente, senza vincolo di subordinazione, presso la sede di Roma dell'Agenzia. Nel quadro delle attività previste nell'avviso pubblico di cui alla determina n. 8/2018 del 10 gennaio 2018 a firma del Direttore dell'AICS, il Collaboratore dovrà fornire all'Agenzia il supporto tecnico-amministrativo richiesto, per i progetti in itinere in Africa Sub-sahariana, America centrale e latina nei settori agricolo, alimentare, ambientale, sanitario, sviluppo rurale, economico e comunicazione.

Nello svolgimento di detti compiti il Collaboratore dovrà supportare gli organi amministrativi e dirigenziali dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo coordinandosi in maniera continuativa con il management preposto.



Il Collaboratore potranno, altresì, essere affidati altri compiti che si ritenessero necessari per la realizzazione compiuta dell'iniziativa.

Il Collaboratore, inoltre, nel caso di trasferte previamente autorizzate e concordate, ha diritto al medesimo trattamento applicabile agli esperti di I livello in servizio presso l'Agenzia ai sensi dell'Art. 32 della Legge 125/2014.

Art. 4

L'incarico è affidato al Collaboratore per il periodo 19/03/2018 al 19/08/2018.

L'incarico ha durata di 5 (cinque) mesi e verrà svolto in regime di autonomia ai sensi dell'art. 2222 e ss. c.c. e dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, senza alcuna insorgenza di vincolo di subordinazione ed esclusivamente in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ed i suoi organi dirigenziali.

Non è ammesso il rinnovo dell'incarico *de quo*.

Art. 5

Quale corrispettivo delle prestazioni rese, al Collaboratore viene corrisposto per il periodo suddetto il compenso di Euro 15.500,00 (euro quindicimilacinquecento/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del Collaboratore stesso.

La misura del compenso è stata stabilita tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro e lo stesso compenso è stato proporzionato alle qualifiche professionali, alla qualità e alla quantità delle prestazioni dedotte in contratto.

Art. 6

Il corrispettivo pattuito sarà liquidato in n. 5 rate mensili, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del Collaboratore stesso e sarà pagato dall'Agenzia al Collaboratore, con versamento del relativo importo sul conto corrente bancario all'uopo indicato dallo stesso.

Art. 7

Sono inoltre a carico dell'Agenzia:

- il contributo INPS, pari ai 2/3 del 31,72% dell'importo complessivo del corrispettivo pattuito;
- contributo IRAP, pari all'8,5 % dell'importo complessivo del corrispettivo pattuito.

La spesa totale del presente contratto che ammonta ad Euro 20.095,23 (euro ventimilanovantacinque/23) sarà imputata sugli stanziamenti disposti dall'iniziativa di cui alla delibera n. 17 del 6 marzo 2018.



Art. 8

Il contributo INAIL è stato calcolato come da aliquota *ex lege*. Ulteriori, eventuali conguagli verranno determinati con separato provvedimento dell'Amministrazione successivamente all'invio, da parte dell'INAIL, della comunicazione annuale concernente il conteggio del premio di autoliquidazione dovuto.

Art. 9

Il Collaboratore dovrà usare nello svolgimento delle attività affidategli la massima solerzia e diligenza.

Il Collaboratore si obbliga, inoltre, a non diffondere notizie, dati sensibili e apprezzamenti di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dello svolgimento del presente contratto.

Art. 10

Il contratto può essere risolto prima della scadenza per i seguenti motivi:

- mutuo consenso tra i contraenti, risultante da atto scritto;
- negligenza e scarsa collaborazione che abbiano causato danno all'Amministrazione;
- inosservanza totale o parziale degli obblighi contrattuali.

Art. 11

Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto è attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 12

Il contratto vincola le Parti giusta la normativa vigente.

Stipulato in Roma in quattro originali il 13 MAR. 2018

Il Collaboratore



p. l'Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo